



U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 43 e 44, co. 1, lett. c);

VISTO il Decreto del M.I.U.R. 22 ottobre 2004, n. 270 ed, in particolare, l'art. 3, co. 9, e l'art. 7, co. 4;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 1782 del 27/04/2021 e, in particolare, gli art. 2 - commi 2 e 8 - e 5, comma 3;

VISTO il vigente *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*, emanato con D.R. n. 2655 del 23/07/2015;

RITENUTO opportuno apportare modifiche al sopra citato *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*, al fine di superare alcune criticità emerse in sede di applicazione dello stesso nonché di operare una semplificazione del procedimento per l'istituzione/attivazione dei Master presso l'Ateneo;

VISTA la Delibera n. 53 del 26/05/2021 (EO n. 1433 del 03/06/2021) con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, le modifiche del Regolamento di cui sopra, nel nuovo testo - ridenominato *Regolamento di Ateneo dei Master Universitari* - allegato al presente Decreto;

VISTA la Delibera n. 98 del 26/05/2021 (EO n. 1470 del 07/06/2021) con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al suddetto nuovo *Regolamento di Ateneo dei Master Universitari*;

DECRETA

Il *Regolamento per l'istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Master Universitari di I e II livello*, emanato con D.R. n. 2655 del 23/07/2015, è modificato e ridenominato *Regolamento di Ateneo dei Master Universitari*, come nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente Decreto.

Il suddetto *Regolamento di Ateneo dei Master Universitari* entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il Regolamento emanato con il sopra citato D.R. n. 2655/2015.

In sede di prima applicazione, per il solo anno accademico 2022/2023, tutti i termini di cui all'art. 7 del suddetto *Regolamento di Ateneo dei Master Universitari* sono differiti di tre mesi.

IL RETTORE
Matteo LORITO

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente dott. Francesco BELLO
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi Universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI



Regolamento di Ateneo dei Master Universitari

Capo I - Funzionamento dei Master	1
Art. 1 – Oggetto del Regolamento	1
Art. 2 – Organi del Master	1
Art. 3 – Docenza.....	2
Art. 4 – Requisiti di ammissione.....	3
Art. 5 - Articolazione e durata dei Master	3
Art. 6 - Conseguimento del Titolo e dei Crediti Formativi Universitari	4
Capo II - Predisposizione dell’Offerta Master	5
Art. 7 – Offerta formativa annuale Master.....	5
Art. 8 – Regolamento del Master	6
Art. 9 – Ordinamento del Master	6
Art. 10 - Piano di Studio del Master	7
Art. 11 - Piano Finanziario del Master.....	7
Art. 12 - Rendiconto finanziario e Relazione finale	8
Art. 13 – Istituzione, attivazione e disattivazione del Master	8
Art. 14 – Procedura di selezione.....	9
Art. 15 – Master interateneo, internazionali e in convenzione con enti pubblici o privati	9
Art. 16 – Norme finali e transitorie	10



Capo I - Funzionamento dei Master

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei Corsi di Master Universitari dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (nel seguito "Master").
2. Per "Master Universitari" si intendono i Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea Magistrale/Specialistica, a conclusione dei quali sono rilasciati rispettivamente i titoli di Master Universitario di primo e di secondo livello, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.
3. I Master, collocandosi successivamente a percorsi formativi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a Ciclo Unico o percorsi formativi equiparati, sono finalizzati a formare sia figure professionali altamente "specializzate" che figure professionali caratterizzate da una prevalente "trasversalità" applicativa delle competenze acquisite.
4. La denominazione "Master Universitario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II" si applica esclusivamente ai Corsi istituiti in conformità alla normativa nazionale in materia di ordinamenti didattici, al Regolamento didattico di Ateneo e al presente Regolamento.
5. Il funzionamento del Master è regolato dal Regolamento del Corso.

Art. 2 – Organi del Master

1. Sono organi del Master:
 - a. Il Consiglio scientifico
 - b. Il Coordinatore
2. Il Consiglio scientifico è composto da professori di ruolo, professori emeriti, e ricercatori universitari, da ricercatori di enti pubblici e privati, da soggetti che operano del mondo del lavoro, da esperti di elevata e comprovata qualificazione.
3. Almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio scientifico deve essere costituita da professori di ruolo e ricercatori dell'Ateneo Federico II. Il numero dei componenti va da un minimo di cinque a un massimo di undici, salvo deroghe previste per i Master organizzati in convenzione con enti esterni.
4. Il Consiglio scientifico ha competenze in ordine alla programmazione e allo svolgimento delle attività didattiche previste dal Regolamento del Master, in particolare:
 - a. designa i componenti della Commissione per l'ammissione e per l'esame finale;
 - b. designa i componenti delle commissioni per le verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite
 - c. propone l'affidamento degli incarichi di insegnamento e delle attività tutoriali nel rispetto della normativa vigente e dei Regolamenti di Ateneo in materia;
 - d. propone i nominativi di esperti di elevata e comprovata qualificazione da invitare per seminari e conferenze;
 - e. delibera in ordine al riconoscimento dei CFU;



- f. fornisce le specifiche delle apparecchiature, delle attrezzature e degli strumenti necessari alle attività formative del Master da acquisire a cura della Struttura che amministra il Master;
- g. propone modifiche al Piano di Studio;
- h. approva il rendiconto finanziario e la relazione finale predisposti dal coordinatore;
5. Il Coordinatore è un professore di ruolo o un ricercatore a tempo indeterminato dell'Ateneo o un ricercatore tipo "B" L. 240/10 nominato dal Dipartimento proponente fra i membri del Consiglio scientifico del Master. Un Coordinatore non può essere responsabile di più di due Corsi di Master per lo stesso anno accademico.
6. Il Coordinatore:
 - a. convoca e coordina i lavori del Consiglio scientifico;
 - b. organizza e cura la selezione dei candidati e presiede, di norma, la Commissione del concorso di ammissione;
 - c. sulla base del numero di iscritti e in ottemperanza al Regolamento del Master, predispone un Piano di spesa da sottoporre al Consiglio scientifico per l'approvazione;
 - d. cura l'organizzazione della didattica e dei servizi ad essa correlati in base al Regolamento del Master;
 - e. cura la realizzazione di quanto convenuto nelle riunioni;
 - f. organizza il lavoro degli eventuali tutor del Corso.
 - g. cura i rapporti con il/i Dipartimento/i e le altre strutture coinvolte nella realizzazione del Master, nonché con gli uffici dell'Ateneo;
 - h. cura i rapporti con i soggetti esterni con cui sono previste convenzioni;
 - i. presiede la Commissione per l'esame finale e sottoscrive il Titolo finale unitamente al Rettore.
 - j. redige, alla fine di ciascuna edizione del Master, il rendiconto finanziario e la relazione finale che, dopo l'approvazione del Consiglio scientifico, trasmette al direttore della Struttura che gestisce il Master e al Dipartimento proponente, rispettivamente;
 - k. inoltra alla Struttura proponente la eventuale proposta di riattivazione del Master con le eventuali modifiche consentite dal presente Regolamento approvate dal Consiglio scientifico;

Art. 3 – Docenza

1. Le attività di insegnamento e le altre attività didattiche integrative e seminariali sono assicurate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Il corpo docente del Master può comprendere, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo Federico II, docenti di ruolo di università italiane o estere. Deve essere prevista una componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e gli obiettivi di aggiornamento professionale.
3. L'impegno didattico nel Master da parte dei docenti di ruolo dell'Ateneo Federico II è soggetto alle disposizioni regolamentari interne in materia di assolvimento dei doveri didattici ed alla normativa vigente.
4. Non possono essere corrisposti compensi per attività di docenza e/o tutoriale svolta all'interno dell'impegno orario di cui all'art. 6 della Legge 240/2010 e ss.mm.ii.
5. Gli incarichi di insegnamento vengono conferiti su proposta del Consiglio scientifico del Master dal Dipartimento proponente, ovvero dal Dipartimento di afferenza del docente se assunti entro i limiti dell'impegno didattico istituzionale.



6. Allo scopo di promuovere e sviluppare il valore formativo del Master, in relazione ai contenuti, alle modalità e alle finalità del Master, la Struttura che gestisce il Master, sulla base delle indicazioni del Consiglio scientifico, seleziona uno o più tutor, per svolgere attività di supporto organizzativo, sostegno alla didattica attiva e coordinamento delle attività di tirocinio.
7. L'affidamento degli incarichi di insegnamento e/o tutoriali e la determinazione di compensi sono comunque soggetti oltre alle norme nazionali, alle norme regolamentari dell'Ateneo Federico II in materia di incarichi di docenza nei Corsi istituzionali.

Art. 4 – Requisiti di ammissione

1. Sono ammessi ai Corsi di Master Universitario di I livello coloro che, alla data di iscrizione, siano in possesso di Laurea o Laurea Magistrale rilasciate ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di Laurea Specialistica, Diploma Universitario o Diploma di laurea rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto equipollente in base alla normativa vigente.
2. Sono ammessi ai Corsi di Master Universitario di II livello coloro che, alla data di iscrizione al Master, siano in possesso di Laurea Magistrale rilasciata ai sensi del D.M. 270/2004 oppure di Laurea Specialistica, o Diploma di laurea rilasciati ai sensi dei previgenti ordinamenti o di altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto equipollente in base alla normativa vigente.
3. I titoli di studio conseguiti all'estero, se non ritenuti equipollenti dalla normativa vigente, possono essere ritenuti equivalenti, ai soli fini dell'ammissione al Master, dalla Commissione istituita per la selezione dei partecipanti al Master.
4. Non è consentita la contemporanea iscrizione a un Corso di Master Universitario e ad altri Corsi di studio Universitari, salvo per i casi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso, lo studente potrà comunque avvalersi, ove previsto, dell'istituto della sospensione degli studi. In caso di sospensione dal Corso di Master, la riammissione allo stesso sarà concessa solo se, nell'anno accademico di riferimento, il Corso stesso venga riattivato.

Art. 5 - Articolazione e durata dei Master

1. I Corsi di Master Universitario hanno, di norma, una durata annuale e si articolano in attività formative di tipologia e livello coerenti con gli obiettivi di perfezionamento e formazione che intendono perseguire, anche con riferimento alle caratteristiche e alle esigenze dei potenziali destinatari.
2. Il Corso di Master Universitario deve prevedere il conferimento di almeno 60 Crediti Formativi Universitari (CFU), corrispondenti a 1.500 ore di impegno complessivo. In presenza di particolari e motivate esigenze può essere autorizzata, in sede di istituzione e attivazione, una maggiore durata del Master tenuto conto che ad ogni aumento di ore deve corrispondere un proporzionale aumento dei CFU erogati. A fronte di comprovate esigenze, possono essere istituiti Master di durata biennale per un insieme di attività pari a 3.000 ore, corrispondenti a 120 CFU. Non possono essere istituiti Master con un numero di ore e CFU superiori.



3. Le attività formative del Master, con indicazione dei contenuti e delle modalità di erogazione, sono specificate nel Regolamento del Master e dettagliate nel Piano di Studio.
4. Le attività formative sono articolate e distribuite proporzionalmente alla durata del Master e, di norma, iniziano tra il 1° settembre e il 31 marzo. L'inizio delle attività formative va comunque programmato in relazione alla conclusione delle procedure di iscrizione dei candidati ammessi a seguito della selezione.
5. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del Master è obbligatoria e sono consentite assenze giustificate nei limiti stabiliti dai singoli regolamenti e comunque non superiori al 20% del totale del monte ore previsto per il Master. L'inosservanza degli obblighi di frequenza comporta l'esclusione dalla prova finale e preclude il rilascio del Titolo.
6. Il riconoscimento di CFU per attività formative *post lauream* pregresse, debitamente certificate, con conseguente abbreviazione del Master, è consentito fino ad un massimo del 20% dei CFU previsti ed è deliberato dal Consiglio scientifico del Master.

Art. 6 - Conseguimento del Titolo e dei Crediti Formativi Universitari

1. Per conseguire il Master lo studente dovrà aver acquisito i Crediti Formativi Universitari previsti dal Regolamento del Corso, inclusi quelli relativi alle attività di tirocinio e alla prova finale.
2. Il conseguimento dei Crediti Formativi Universitari è subordinato a verifiche periodiche di accertamento delle competenze acquisite. Le Commissioni per l'accertamento delle competenze acquisite sono designate dal Consiglio scientifico e agiscono sulla base delle disposizioni dei Regolamenti di Ateneo in materia di esami di profitto.
3. La Commissione per l'esame finale è designata dal Consiglio scientifico che indica un numero dispari minimo di cinque membri incluso il coordinatore del Master, di cui almeno la metà è costituita da professori o ricercatori dell'Ateneo Federico II. La Commissione delibera validamente in presenza di almeno tre componenti di cui almeno due, incluso il coordinatore, fra professori e ricercatori dell'Ateneo Federico II e non meno di un professore di ruolo. Nel caso di indisponibilità del coordinatore, la Commissione è presieduta dal più anziano in ruolo dei professori di prima fascia presenti o dal più anziano in ruolo dei professori di seconda fascia presenti.
4. La Commissione esprime la votazione finale in centodecimi e può, all'unanimità, attribuire la lode; il voto minimo per il superamento della prova finale è 66/110.
5. L'Ateneo Federico II rilascia il Diploma di Master Universitario con indicazione della denominazione del Master, del voto espresso in centodecimi ed eventualmente della lode.
6. Lo studente che non consegua il Titolo al termine del Corso, decade dallo stato di studente del Master, salvi i casi di sospensione autorizzata. In caso di decadenza, qualora il Master venga riattivato, lo studente che ne faccia richiesta può essere riammesso al Corso in soprannumero con eventuale abbreviazione del Corso stesso previa delibera del Consiglio scientifico del Master.



Capo II - Predisposizione dell'Offerta Master

Art. 7 – Offerta formativa annuale Master

1. L'offerta formativa dei Master dell'Ateneo Federico II è costituita annualmente dai Master di nuova istituzione e dai Master riattivati con o senza modifiche del Regolamento del Corso.
2. La proposta istitutiva è approvata dal Consiglio del Dipartimento proponente. Possono collaborare alla realizzazione del Corso altri Dipartimenti. In tal caso i Consigli dei Dipartimenti interessati devono adottare apposita delibera di condivisione della proposta istitutiva e del relativo Regolamento del Corso.
3. La proposta istitutiva deve essere formulata da non meno di tre docenti, di cui almeno un professore di ruolo, afferenti al Dipartimento proponente e/o ai Dipartimenti che collaborano alla organizzazione del Master e che entrano a far parte del Consiglio Scientifico del Master.
4. Il Dipartimento proponente, entro e non oltre il 31 gennaio, provvede ad acquisire il parere del Presidio di Qualità di Ateneo (PQA) sulle proposte di nuova istituzione, approva e trasmette alla Scuola di afferenza, in un'unica Delibera, le proposte di nuova istituzione e riattivazione unitamente agli allegati specificati all'art. 8 comma 3 del presente Regolamento. La Delibera dovrà comprendere la dichiarazione di sostenibilità dell'Offerta Master proposta dal Dipartimento.
5. Il Consiglio di ciascuna Scuola si pronuncia in merito alle proposte pervenute dai Dipartimenti ed approva con un'unica Delibera l'Offerta Master dei Dipartimenti afferenti ad essa, esprimendosi specificamente sulla congruenza dell'intera Offerta e sulla disponibilità degli spazi e delle risorse necessarie allo svolgimento dei Master indicati nella proposta.
6. Il numero totale dei Master in offerta per ciascuna Scuola, con riferimento ad ogni anno accademico, non può essere superiore al numero complessivo dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, più due volte il numero di Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, afferenti alla Scuola nell'anno accademico di riferimento.
7. Possono, in ogni caso, essere attivati in sovrannumero i Master in convenzione stipulata dall'Ateneo ai sensi del successivo art. 15 e quelli completamente finanziati con fondi pubblici regionali, nazionali e/o comunitari e che non prevedano alcun contributo di iscrizione da parte dei partecipanti e per i quali sia prevista specifica rendicontazione.
8. Entro e non oltre il 31 marzo la Scuola trasmette all'Ufficio Statuto e Regolamenti e Organi Universitari e all'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master la Delibera di cui al precedente comma 5, unitamente agli allegati specificati all'art. 8, comma 3, del presente Regolamento.
9. Entro il 31 maggio, il Senato Accademico - previo parere del Consiglio di Amministrazione - approva i Regolamenti Master di nuova istituzione; il Consiglio di Amministrazione delibera l'attivazione dell'Offerta formativa Master di Ateneo, previo parere del Senato Accademico.



Art. 8 – Regolamento del Master

1. Il Regolamento del Master si articola in:
 - a. Ordinamento del Master,
 - b. Piano di Studio del Master,
 - c. Piano Finanziario del Master.
2. Il Regolamento del Master dovrà riportare , inoltre:
 - a. il nome del Coordinatore del Master;
 - b. i nominativi dei componenti del Consiglio scientifico del Master (che include il coordinatore e i proponenti);
 - c. la Struttura indicata quale sede amministrativa a cui è affidata la gestione, incluso quella contabile, del Master;
 - d. il numero degli iscrivibili entro i limiti previsti dall’Ordinamento del Master.
3. Ai fini dell’approvazione da parte degli Organi di governo del Regolamento e della richiesta di istituzione/attivazione devono essere allegati al Regolamento del Master:
 - a. il parere espresso dal PQA e le delibere degli Organi proponenti; tutti i documenti ritenuti utili per giustificare la sostenibilità massima, in termini di iscrivibili, prevista dall’Ordinamento;
 - b. oltre a quanto specificato al punto precedente, nel caso di riattivazione senza modifiche, la relazione conclusiva e il rendiconto finanziario relativi all’ultima edizione del Master che si è conclusa;
 - c. oltre a quanto specificato al punto precedente, nel caso di riattivazione con modifiche del Piano di Studio, il precedente Piano di Studio, accompagnato da una nota esplicativa che ne evidenzi le modifiche.

Art. 9 – Ordinamento del Master

1. L’Ordinamento deve indicare:
 - a. la denominazione, il livello e la durata del Master;
 - b. il Dipartimento proponente, gli eventuali Dipartimenti che collaborano al Master;
 - c. i nominativi dei proponenti del Master;
 - d. gli obiettivi, l’analisi del fabbisogno formativo e gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento, incluse le opportunità di riqualificazione professionale;
 - e. il numero minimo di CFU per ciascuna tipologia di attività prevista, nel rispetto dei seguenti vincoli: non meno della metà del totale dei CFU per la didattica frontale - in presenza o a distanza - e per i laboratori e le esercitazioni; non meno di 9 CFU per tirocini, stage, attività di apprendimento attivo in piccoli gruppi; non meno di 3 CFU per la prova finale. Il restante numero di CFU può essere utilizzato per altre attività (esempio: esercitazioni, seminari, visite guidate, workshop, eccetera);
 - f. per ciascuna attività di didattica frontale e laboratoriale la specifica del Settore scientifico Disciplinare e il relativo numero di CFU e di ore di didattica assistita;
 - g. le Classi di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a Ciclo Unico a cui devono appartenere i Titoli di studio richiesti per l’accesso nonché gli eventuali Titoli professionali aggiuntivi previsti come requisiti indispensabili per l’accesso;
 - h. il numero minimo inderogabile degli iscrivibili, tenuto conto che il numero minimo per l’istituzione e attivazione di un Corso Master è fissato in 5 (cinque) iscritti;



- i. la sostenibilità massima, in termini di iscrivibili, in base alla disponibilità delle risorse messe a disposizione dal Dipartimento proponente e dalle eventuali altre strutture che collaborano al Master;
- j. le eventuali convenzioni stipulate dall'Ateneo con altri Atenei, o con Enti pubblici o privati che partecipano alla organizzazione del Master;

Art. 10 - Piano di Studio del Master

1. Il Piano di Studio deve specificare:
 - a. gli insegnamenti (lezioni frontali e laboratori);
 - b. le attività di tirocinio, stage e di apprendimento attivo in piccoli gruppi;
 - c. le altre attività formative;
 - d. il numero di CFU riservati alla prova finale;
 - e. le modalità di svolgimento e valutazione della prova finale.
2. Per ciascun insegnamento deve essere specificato:
 - a. se trattasi di insegnamento singolo o integrato;
 - b. il numero di CFU per ciascun modulo;
 - c. il numero di ore di didattica assistita per ciascun modulo, specificando la modalità didattica prevista: in presenza o a distanza (sincrona o asincrona);
 - d. la modalità di svolgimento delle verifiche ai fini dell'acquisizione dei relativi CFU.
3. Per tutte le altre attività deve essere specificato il numero di CFU, posto che ciascun CFU corrisponde a 25 ore di attività.
4. Il singolo modulo non può essere inferiore a 3 CFU - ad eccezione dei Master di Area Medica per i quali si applicano i medesimi criteri previsti per la Classe di Laurea LM-41 - e il singolo insegnamento non può eccedere 12 CFU. Eventuali deroghe a tale norma devono essere giustificate nella proposta istitutiva.

Art. 11 - Piano Finanziario del Master

1. Il Piano Finanziario deve essere redatto sulla base del numero minimo di iscrivibili e deve dimostrare chiaramente la copertura dei costi pieni, specificando le voci di costo fisso e costo variabile, generati dall'impiego di tutte le risorse previste per il Master.
2. Non possono essere previsti oneri finanziari a carico del bilancio dell'amministrazione centrale dell'Ateneo.
3. Il Piano finanziario deve specificare:
 - a. il contributo di iscrizione al Corso Master nel rispetto del contributo minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
 - b. eventuali erogazioni specificamente destinate alla iniziativa da enti e soggetti esterni;
 - c. altre risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione amministrativa del Corso;
 - d. le risorse messe a disposizione dal Dipartimento proponente ivi comprese quelle provenienti da eccedenze determinate da precedenti edizioni dello stesso Master o da altro Master del Dipartimento;
 - e. le voci di spesa relative ai costi fissi;
 - f. le voci di spesa relative ai costi variabili valutati in maniera analitica;
 - g. la quota riservata a favore del bilancio di ateneo, nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nel caso di Master completamente finanziati con fondi pubblici regionali, nazionali e/o comunitari e che non prevedano alcun contributo di iscrizione da parte dei partecipanti per i quali sia prevista specifica rendicontazione, la quota di cui al precedente comma 3 lettera g) non viene applicata per la parte finanziata con fondi pubblici esterni.



5. Salvo quanto previsto dal precedente comma 4, non possono essere concesse esenzioni o riduzioni della quota di pertinenza del bilancio universitario di cui al comma 3 lettera g).
6. Nel caso di finanziamenti esterni all'Ateneo a copertura totale o parziale del contributo di iscrizione, gli studenti possono essere esonerati dal versamento o rimborsati della quota dovuta entro il limite del finanziamento, purché ciò sia previsto da apposita convenzione.

Art. 12 - Rendiconto finanziario e Relazione finale

1. Il Coordinatore è tenuto a predisporre il rendiconto finanziario, che dovrà essere approvato dal Consiglio scientifico entro 60 giorni dal termine del Master e trasmesso alla Struttura che gestisce il Master.
2. Entro 120 giorni dal termine del Master, la Struttura che gestisce il Master approva il rendiconto finanziario. Fermo restando il termine indicato per l'approvazione, la Struttura che gestisce il Master può formulare dei rilievi e rinviare la documentazione al Coordinatore per ulteriori approfondimenti o acquisire ulteriori elementi.
3. Il rendiconto finanziario deve essere elaborato in forma analitica, con riferimento al Piano Finanziario, sulla base del numero di iscritti, delle effettive entrate e spese. Deve indicare i costi pieni, fissi e variabili, sostenuti e dimostrare chiaramente la copertura dei costi pieni, generati dall'impiego di tutte le risorse previste per il Corso, indicare eventuali avanzi di gestione, tenuto conto che almeno il 50% va destinato ad un fondo utilizzabile per future edizioni del Master o di altro Master.
4. Il Coordinatore è tenuto a predisporre una relazione finale, che dovrà essere approvata dal Consiglio scientifico entro 60 giorni dal termine del Master e trasmessa al Dipartimento proponente.
5. La Relazione finale deve dare evidenza del numero degli iscritti, dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati, dell'utilizzo delle risorse, della durata effettiva del Corso, degli eventuali rapporti attivati con enti e/o istituzioni pubbliche e private, regolamentate con convenzioni a firma del Direttore di Dipartimento, delle criticità e delle opportunità che potrebbero portare alle proposte di modifica.

Art. 13 - Istituzione, attivazione e disattivazione del Master

1. I Corsi di Master Universitario di primo e secondo livello sono istituiti con decreto del Rettore che, contestualmente, emana il Regolamento del Master.
2. Su proposta dal Consiglio scientifico del Master, la richiesta di riattivazione è approvata dal Dipartimento proponente, sentiti gli eventuali altri dipartimenti che collaborano alla organizzazione del Master.
3. Il Consiglio di Dipartimento e il Consiglio della scuola di afferenza, secondo le proprie competenze, ai fini dell'approvazione della proposta di riattivazione del Master, tengono conto anche del rendiconto finanziario e della relazione finale relativi alle precedenti edizioni del Master. Nel caso di insussistenze finanziarie il Master non potrà essere riattivato.
4. In caso di riattivazione con modifica, la delibera di approvazione del Dipartimento proponente deve precisare in maniera analitica i cambiamenti introdotti e proporre la nuova formulazione del Regolamento evidenziando le variazioni introdotte.
5. Le modifiche dell'Ordinamento e del Piano Finanziario sono soggette ad approvazione dal parte del Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.
6. Sono automaticamente disattivati i Master non erogati l'anno accademico precedente. Il Dipartimento proponente, sentiti gli eventuali altri Dipartimenti che collaborano alla organizzazione del Master ne può richiedere la riattivazione senza modifiche dell'Ordinamento e del Piano Finanziario l'anno successivo.



Art. 14 – Procedura di selezione

1. Ai fini dell'ammissione ai Corsi di Master è prevista una selezione per titoli ed eventualmente anche per esame, da effettuarsi secondo modalità stabilite annualmente dal Consiglio scientifico ed indicate nei singoli bandi, nel rispetto dei principi generali di trasparenza e imparzialità in materia di pubblici concorsi. Il procedimento di selezione è curato dall'Ufficio Scuole di Specializzazione e Master.
2. Nel bando di selezione vanno indicate le eventuali agevolazioni o benefici economici coerenti con il Piano Finanziario, previste a favore degli iscritti da eventuali convenzioni stipulate dall'Ateneo Federico II o dal Dipartimento proponente o dagli eventuali dipartimenti che collaborano al Master.
3. Il bando può prevedere che siano ammessi al Master, senza sostenere le eventuali prove d'esame previste, tutti i candidati in possesso dei prescritti requisiti quando il numero dei candidati sia pari o inferiore al numero massimo dei posti indicati dal bando. Al verificarsi di detta condizione, la Commissione giudicatrice del concorso forma comunque una graduatoria di merito, in base alla valutazione dei titoli presentati, solo nel caso in cui sia previsto un punteggio minimo per l'ammissione al Corso, o nel caso in cui siano previste borse di studio o altri meccanismi di premialità. In caso contrario, si procederà di ufficio ad autorizzare, con decreto rettorale, l'iscrizione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione.
4. La Commissione ha a disposizione 70 punti per le selezioni per soli titoli e 100 punti per selezioni per titoli e prova; in tal caso, in mancanza di differente indicazione riportata nel bando, 70 punti sono riservati per i titoli e 30 per la prova. In ogni caso per i titoli non possono essere riservati meno di 60 punti su 100. Il possesso della Laurea, o della Laurea Magistrale, o della Laurea Magistrale a Ciclo Unico e di qualsiasi altro titolo previsto quale requisito di ammissione non è valutabile ai fini dei titoli.
5. La Commissione per l'ammissione è composta, nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio di genere, da tre componenti, compreso il coordinatore stesso, designati dal Consiglio scientifico. Almeno due di essi devono essere professori di ruolo e/o ricercatori, anche a tempo determinato, dell'Ateneo.
6. I bandi per la selezione dei candidati vengono emanati, di norma, in due finestre temporali, entro il mese di luglio ed entro il mese di dicembre.
7. I termini di scadenza dei bandi possono essere riaperti per una sola volta su richiesta motivata del Coordinatore del Corso.
8. La procedura di ammissione alla selezione resta aperta, di norma, da 30 ad un massimo di 60 giorni non ulteriormente prorogabile, secondo quanto indicato nel bando di ammissione o su richiesta motivata del Coordinatore del Corso. In nessun caso può essere prorogata se il numero di partecipanti supera la sostenibilità massima, in termini di iscrivibili, indicata dall'Ordinamento.

Art. 15 – Master interateneo, internazionali e in convenzione con enti pubblici o privati

1. L'Ateneo può attivare in soprannumero Corsi di Master interateneo, internazionali e in convenzione con Enti pubblici e privati.
2. I Corsi di Master interateneo sono istituiti ed attivati in regime di convenzione con altre Università italiane o straniere al fine del rilascio di titoli congiunti o doppi titoli.
3. L'istituzione di un Master con Università italiane o estere o in collaborazione con Enti pubblici o privati deve essere preceduta dalla stipula di una apposita convenzione che definisce lo sviluppo del Piano didattico, l'assunzione paritetica degli oneri di gestione e di funzionamento del Master, l'individuazione della sede o delle sedi di svolgimento del Corso, nonché tutti gli aspetti della collaborazione



necessaria per l'attuazione del programma formativo, nella compatibilità del Piano Finanziario approvato e senza oneri per il bilancio dell'Ateneo.

4. Le convenzioni sono stipulate nell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, oltre che del Regolamento didattico e dello Statuto, salvo deroghe appositamente approvate dagli organi competenti. La procedura relativa alla stipula delle predette convenzioni è curata dall'Ufficio Affari Generali o dall'Ufficio Relazioni internazionali in base alle rispettive competenze.
5. Per i Master internazionali, attivati in collaborazione con Università estere, gli accordi devono prevedere, di norma, che almeno il 30% dei CFU sia ottenuto all'estero.
6. Se l'ateneo è sede Amministrativo si seguono le stesse procedure previste per la istituzione e l'attivazione dei Master di ateneo, fermo restando le eventuali deroghe dettate dalle convenzioni.
7. L'Ufficio che cura la stipula della convenzione ne dà comunicazione all'Ufficio Statuto e Regolamenti ed all'Ufficio Scuole di specializzazione e Master ai fini, rispettivamente, dell'emanazione del decreto rettorale di istituzione e della gestione della carriera degli studenti.

Art. 16 – Norme finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo ufficiale dell'Università.
2. Le modifiche al presente Regolamento che determinino la necessità di rivedere accordi già firmati con soggetti esterni, entrano in vigore l'anno accademico successivo a quello di adozione delle medesime.
3. Eventuali deroghe al presente Regolamento relative ai Corsi di Master svolti in convenzione con altre Università italiane o straniere, con Enti e Soggetti esterni, pubblici o privati, o finanziati con fondi europei, nazionali o regionali, sono soggette alla approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.
4. La disciplina dei Master già istituiti dovrà essere conformata alle norme del presente Regolamento a decorrere dall'anno accademico 2022/23.